



Paolo Magnani Notaio
via S.Stefano n. 29 - Bologna

Repertorio n. 20215

n. 15.614 di Raccolta

**ATTO DI SCISSIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno

9 (nove) ottobre 2023 (duemilaventitré)

In Anzola dell'Emilia, via Amedeo Zanini n. 2/4.

Davanti a me **PAOLO MAGNANI** Notaio in Bologna, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, è comparsa la signora, comparente della cui identità personale io Notaio sono certo:

VENTURI BARBARA, nata

[REDACTED], la quale interviene al presente atto nella sua veste di

- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante e quindi in nome e per conto della società a responsabilità limitata **"VENTURI AUTOSPURGHİ S.R.L. - FRANCO VENTURI"**, con sede in Anzola Dell'Emilia, via Amedeo Zanini n. 2/4, con capitale Euro 93.600,00, interamente sottoscritto e versato, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 03642090371, P.Iva 00645751207, R.E.A. BO-305442, in virtù dei poteri conferiti con delibera dell'assemblea dei soci in data 31 luglio 2023 verbalizzata a mio rogito in data 1 agosto 2023 rep.n. 20106/15530, registrato il 2 agosto 2023 al n. 36825-1T ed iscritto presso il Registro Imprese di Bologna il 3 agosto 2023 prot.n. 82568/2023 del 2 agosto 2023

- Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante e quindi in nome e per conto della società a responsabilità limitata **"VENTURI AMBIENTE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA"**, con sede in Anzola Dell'Emilia, via Amedeo Zanini n. 2/4, con capitale Euro 25.000,00, interamente sottoscritto e versato, C.F., P.Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 02438641207, R.E.A. BO-439616, in virtù dei poteri conferiti con delibera dell'assemblea dei soci in data 31 luglio 2023 verbalizzata a mio rogito in data 1 agosto 2023 rep.n. 20105/15529, registrato il 2 agosto 2023 al n. 36824-1T ed iscritto presso il Registro Imprese di Bologna il 3 agosto 2023 prot.n. 82543/2023 del 2 agosto 2023

ed espressamente autorizzata dalle citate delibere a contrarre con sé stesso quale legale rappresentante di entrambe le società ai sensi e per gli effetti dell'art. 1395 c.c.;

PREMESSO

- che le società VENTURI AUTOSPURGHİ S.R.L. - FRANCO VENTURI e VENTURI AMBIENTE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA nelle rispettive delibere assembleari di cui ai verbali a mio rogito del 1 agosto 2023 sopra menzionati, hanno deliberato la scissione parziale proporzionale della VENTURI AMBIENTE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, nella VENTURI AUTOSPURGHİ S.R.L. - FRANCO VENTURI, mediante l'assegnazione di parte del patrimonio della VENTURI AMBIENTE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA alla società VENTURI AUTOSPURGHİ S.R.L. - FRANCO VENTURI;

- che in data 3 agosto 2023 è stata data comunicazione della scissione per entrambe le società ai sindacati ai sensi dell'art. 47 comma 1 della legge n. 428/90;

Registrato a Bologna
Agenzia delle Entrate

Il 13/10/2023

N. 44819

Serie 1T



r_emi.ro.Giunta - Prot. 01/07/2024.0710351.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Scarpelli Andrea

- che la scissione può essere attuata essendo decorso il termine di 60 (sessanta) giorni di cui all'art. 2503 c.c. senza che sia stata presentata opposizione dai creditori, non essendo pervenuta, come il comparente dichiara, nè presso la sede sociale, nè presso le abitazioni dei soci o degli amministratori, la comunicazione di alcuna richiesta di opposizione alla scissione in oggetto.

Tutto ciò premesso

la comparente, al fine di dare esecuzione mediante atto pubblico alle deliberazioni di approvazione del progetto di scissione delle richiamate delibere dei soci in data 31 luglio 2023

dichiara

farsi luogo alla scissione parziale e proporzionale della VENTURI AMBIENTE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA mediante l'assegnazione di parte del suo patrimonio, come meglio descritto nel citato progetto di scissione, alla società VENTURI AUTOSPURGHİ S.R.L. - FRANCO VENTURI.

A seguito della dichiarata scissione:

- la società scissa VENTURI AMBIENTE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA non ridurrà il capitale sociale, né muterà il proprio statuto, testo di statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- la società beneficiaria non aumenterà il capitale sociale, in quanto il valore contabile netto del patrimonio assegnato sarà imputato a voci di riserva del patrimonio netto, e non modificherà lo statuto sociale, testo di statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "B";

La società scissa assegna alla società beneficiaria le attività e le passività, meglio specificate nel progetto di scissione, nella esatta consistenza che risulterà alla data di efficacia della scissione.

Si precisa che eventuali differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di assegnazione, dovute alla normale dinamica aziendale, che si dovessero determinare tra la data di riferimento del presente progetto di scissione e la data di efficacia, saranno regolate tra le società.

Ai sensi dell'art. 2506-quater c.c., come già previsto nel progetto di scissione e meglio precisato nelle citate delibere di approvazione del progetto, si conviene che gli effetti civilistici di cui all'art. 2506 quater c.c., gli effetti contabili di cui all'art. 2501 n. 6 c.c. e fiscali di cui all'art. 173, comma 11, DPR n. 917/1986 avranno effetto dal 1 (uno) dicembre 2023 (duemilaventitré); pertanto le operazioni della società scindenda relative agli elementi patrimoniali ed a i rapporti contrattuali assegnati alla società beneficiaria saranno imputate al bilancio di quest'ultima dal 1 (uno) dicembre 2023 (duemilaventitré).

Conformemente al disposto dell'art.2506-quater terzo comma c.c., la società beneficiaria è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

- VENTURI BARBARA

- VENTURI ALESSANDRO

- VENTURI FRANCO

= Il capitale sociale della società beneficiaria VENTURI AUTOSPURGHİ S.R.L. - FRANCO VENTURI di Euro 93.600 (novantatremilaseicento) rimane attribuito come segue:

- VENTURI BARBARA

- VENTURI ALESSANDRO

- VENTURI FRANCO

= Tutti i diritti e i beni oggetto della presente assegnazione sono descritti nel progetto di scissione, iscritto al Registro delle Imprese in data 3 luglio 2023 e come approvato nelle sopra menzionate delibere.

= La scissione viene attuata mediante l'attribuzione alla beneficiaria delle attività e delle passività indicate nel progetto di scissione, fatte salve le variazioni nelle componenti patrimoniali attive e/o passive da assegnare alla società beneficiaria derivanti dalla dinamica aziendale.

= La società beneficiaria VENTURI AUTOSPURGHİ S.R.L. - FRANCO VENTURI, per quanto riguarda il complesso patrimoniale assegnatole, subentra in ogni rapporto attivo e passivo e in ogni ragione ed azione spettante alla società scissa.

I soci dichiarano che alla società VENTURI AUTOSPURGHİ S.R.L. - FRANCO VENTURI non verranno assegnati beni immobili, mentre come già indicato nel progetto, fanno parte del ramo d'azienda assegnato i mobili registrati indicati nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "C", nonché i titoli autorizzativi di cui all'allegato "D".

Ai fini repertoriali si dichiara che il valore dell'assegnazione alla beneficiaria, per quanto si riferisce alla entità del patrimonio netto, risulta essere pari ad Euro 2.062.660,83 (duemilionisessantaduemilaseicentosessanta virgola ottantatré) con riferimento alla data di delibera di approvazione del progetto di scissione fatte salve le variazioni connesse alla dinamica aziendale.

Le spese tutte del presente atto e da esso conseguenti sono a carico della beneficiaria.

Si è omessa la lettura della documentazione allegata per espressa volontà del comparente.

Io Notaio ho letto al comparente, che ha approvato, questo atto scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia su fogli uno per pagine quattro fino qui, sottoscritto alle ore 13,30.

F.to VENTURI BARBARA

F.to PAOLO MAGNANI-Notaio



Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n. T 531405276
estratto dal Registro Imprese in data 09/10/2023

VENTURI AMBIENTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA
IN FORMA ABBREVIATA "VENTURI AMBIENTE S.R.L."
Codice Fiscale 02438641207

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Statuto aggiornato al 29-01-2020

VENTURI AMBIENTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA...
Codice fiscale: 02438641207



ALLEGATO "A" RACC. 12.721
STATUTO
della Società
"VENTURI AMBIENTE S.r.l."

TITOLO I - DENOMINAZIONE OGGETTO, DURATA E SEDE

Art. 1) DENOMINAZIONE

È costituita la società a responsabilità limitata denominata "VENTURI AMBIENTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", o, in forma abbreviata "VENTURI AMBIENTE S.R.L".

Art. 2) OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto la costruzione, la ristrutturazione, la compravendita e la gestione mediante affittanze, sia direttamente che con l'ausilio di terzi, d'immobili industriali, commerciali, abitativi sia civili che rurali ed aree fabbricabili. Il commercio e l'intermediazione di macchinari, attrezzature, utensileria e componenti per l'industria ed il terziario. L'attività di autotrasporto in proprio e per conto terzi, la gestione, la detenzione, l'intermediazione ed il conferimento di rifiuti in genere, spurgli in genere di pozzi neri e fosse biologiche, trasporto e smaltimento delle acque inquinanti sia in proprio che per conto terzi. Attività di disinfezione e disinfezione di reti fognarie, sgombrò piazzali, spazzamento meccanico di strade, sgombrò neve e detriti in genere, nonché l'ispezione con videocamere. La promozione commerciale e pubblicitaria nei settori sopra indicati.

Potrà inoltre svolgere l'attività di noleggio a freddo e noleggio a caldo di mezzi e attrezzature, di stoccaggio di rifiuti, deposito temporaneo e trattamento dei rifiuti stessi.

2. La Società potrà in genere compiere ogni attività connessa.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere, non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico, operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società od Enti in genere, il tutto con esclusione delle attività che dalla legge sono vietate o riservate ad iscritti ad Albi professionali o a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

Art. 3) DURATA DELLA SOCIETA'

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta) e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata.

Art. 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede in Anzola dell'Emilia (BO) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 - ter disp. att. C.c. e potrà istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, depositi, magazzini o unità locali comunque denominate, compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

2. I soci e gli altri componenti gli organi sociali comunicano il loro indirizzo, numero di telefax od indirizzo di posta elettronica, e le relative variazioni, agli amministratori.

TITOLO II CAPITALE - QUOTE DI PARTECIPAZIONE E FINANZIAMENTI DEI SOCI

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E SUO AUMENTO

1. Il capitale sociale è di euro 25.000 (venticinquemila) ed è diviso in quote da 1 (uno) euro cadauna ai sensi dell'art.2468 del codice civile. Nel rispetto delle norme vigenti, potrà essere aumentato o diminuito, in una o più volte, per deliberazione dell'assemblea, anche con utilizzazione di eventuali riserve straordinarie, o con cessione di aziende o di cespiti a soci.

2. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci all'unanimità possono decidere che le quote emesse in sede di

aumento del capitale sociale siano attribuite al sottoscrittore in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

3. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

4. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote inoplate a meno che la delibera di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote inoplate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale lo escluda.

5. I soci con voto unanime, possono decidere che la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale sociale, nel caso che l'interesse della società lo esiga, sia riservato a terzi estranei alla compagine sociale.

Art. 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

3. Per il rimborso dei finanziamenti si applica l'art.2467 del codice civile.

Art. 7) TITOLI DI DEBITO

1. La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale.

Art. 8) QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE

1. Le quote di partecipazione al capitale sociale sono assegnate ai soci in misura proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

Art. 9) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. In caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui al comma 2 dell'art. 5 del



presente statuto, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

2. Il diritto di prelazione compete agli altri soci anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo della/delle società socie o socie della presente società e si verifichi un qualsiasi altro mutamento in detta partecipazione di controllo per effetto di fusione, scissione o conferimento, che determini quindi il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità di detto controllo. Al verificarsi di tale ipotesi, l'organo amministrativo della società socia, o suoi aventi causa, sono obbligati ad offrire agli altri soci della presente società l'acquisto delle quote o del diritto di sua titolarità entro 60 giorni dal giorno in cui sono avvenuti la cessione od il mutamento di cui sopra.

3. In caso di inadempimento di questo obbligo di offerta, la società socia od i suoi aventi causa è obbligata al pagamento di una penale pari al doppio del valore della quota o dei diritti di cui avrebbe dovuto essere fatta offerta.

4. Conseguentemente il socio che intende vendere in tutto od in parte le quote di sua proprietà dovrà comunicare per iscritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il suo intendimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico, indicando altresì il prezzo, le modalità di pagamento e le altre condizioni di cessione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico a loro volta, entro i 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra, inviteranno i soci ad esercitare la prelazione assegnando agli stessi un termine di 60 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. Entro questo ultimo termine, i soci a pena di decadenza, devono comunicare al proponente ed all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione, il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta avente contenuto contrattuale ai sensi dell'art. 1326 nonché intendendosi l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti l'accettazione di detta proposta.

Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile, nonché in caso di cessione a titolo gratuito il socio cedente sarà tenuto a formalizzare un'offerta di vendita agli altri soci: la determinazione del prezzo di cessione della quota o del diritto di opzione verrà effettuato sulla base del valore di mercato, d'accordo fra le parti, o, in mancanza, da un arbitratore nominato ai sensi del successivo comma.

5. Qualora il prezzo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, il prezzo dovrà essere determinato da un arbitratore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1349 c.c..

La nomina dell'arbitratore è effettuata dal Presidente del Tribunale ove la società ha la propria sede legale.

L'arbitratore è nominato per determinare con equo apprezzamento il prezzo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo; tale prezzo va determinato con riferimento esclusivo al valore effettivo della società, alla data in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la proposta del proponente l'alienazione. La decisione dell'arbitratore circa l'ammontare del corrispettivo è insindacabile e dev'essere notificata all'organo

amministrativo ed al proponente entro 15 (quindici) giorni a mezzo

[Handwritten signature]
Venturi Ambiente

raccomandata con ricevuta di ritorno. Il proponente ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitro può decidere di revocare la propria proposta dandone comunicazione all'organo amministrativo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione del ricevimento, pena decadenza della facoltà di revoca. Sia in caso di conferma che di revoca della proposta l'organo amministrativo decorso il termine di cui sopra dovrà darne comunicazione agli altri soci e quindi con riferimento alla data di ricezione dalla sopraddeita comunicazione decorreranno i termini per l'esercizio del diritto di prelazione.

6. In caso di concorso fra più richiedenti anche successivamente all'arbitraggio, la quota ceduta verrà ripartita in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta.

7. Il trasferimento delle quote è soggetto agli adempimenti previsti dalla legge.

8. La quota verrà valutata al valore di mercato tenuto conto del metodo di valutazione del capitale economico, in caso di disaccordo si dovrà ricorrere all'arbitraggio di cui al punto 5.

9. In ogni caso la cessione della quota, sia onerosa che gratuita, è subordinato al GRADIMENTO di tutti gli altri soci; l'eventuale diniego deve essere comunicato:

- entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

E' fatto salvo il diritto di recesso del socio ai sensi dell'art. 2469 secondo comma del c.c..

Art. 10) CLAUSOLA DI CONSOLIDAZIONE NEL CASO DI MORTE DI UN SOCIO

1. In caso di morte di un socio i soci superstiti dovranno liquidare agli eredi il valore della quota spettante, determinato con le stesse modalità prescritte al punto 11.

2. Nel caso in cui gli eredi od alcuni di essi intendessero subentrare, tale richiesta verrà sottoposta alla decisione unanime dei soci superstiti.

3. In deroga a quanto disposto dal punto 1 del presente articolo, nel caso in cui un erede rivesta già la figura di socio potrà optare a sua esclusiva scelta di accrescere la propria quota automaticamente.

Art. 11) RECESSO DEL SOCIO

1. Il diritto di recesso compete nei casi previsti dalla legge.

Salvo diversa disposizione normativa, il diritto di recesso dovrà essere esercitato nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art. 2437 bis C.C..

Il rimborso della quota avviene ai sensi di legge.

TITOLO III - DECISIONI ED ASSEMBLEE DEI SOCI

Art. 12) DECISIONE DEI SOCI - COMPETENZE

1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge, all'atto costitutivo ed a questo Statuto obbligano tutti soci; ogni socio ha un diritto di voto proporzionale alla quota posseduta rispetto al capitale sociale complessivo.

L'assemblea viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Ove sussistano speciali ragioni, l'assemblea può essere convocata entro il maggior termine ivi indicato, in tal caso l'organo amministrativo dovrà,

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 29-01-2020

VENTURI AMBIENTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA...

Codice fiscale: 02438641207



0 1 22 075285 185 7

entro il termine ordinario, dare atto ed enunciare anche successivamente a norma di legge, quali particolari esigenze e ragioni abbiano determinato il rinvio.

Le assemblee, sono convocate, anche fuori della sede sociale purché in Italia, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico con raccomandata spedita ai soci non meno di otto giorni consecutivi prima di quello fissato per l'adunanza ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro Imprese in modo tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Nel caso di avviso inviato a mezzo posta elettronica certificata il medesimo potrà essere inviato almeno cinque giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal Registro Imprese, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R...

Nell'avviso dovranno essere indicati: luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e, per il caso la prima adunanza andasse deserta, può essere indicato anche il luogo, giorno ed ora della seconda convocazione; sono valide le assemblee anche non convocate come sopra purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e tutti i componenti l'organo di controllo, se nominato.

Art. 13) DELEGHE E MODALITA' DI VOTO IN ASSEMBLEA

1. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, conferita solo ad altro socio nei limiti previsti per legge; la delega rilasciata ad altro socio che abbia forma societaria è legittimamente esercitata dal suo rappresentante.

Per le votazioni si procede di regola per alzata di mano, il voto dovrà essere espresso in modo palese ed è in ogni caso escluso il voto segreto.

Le deliberazioni assunte dalla assemblea dovranno risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritte nell'apposito libro.

Art. 14) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o dall'Amministratore Unico.

In assenza di entrambi l'assemblea nominerà il Presidente scegliendolo fra i presenti.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale sociale.

3. Ove prescritto dalla Legge ed in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un Notaio designato dall'organo amministrativo.

4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il

[Firma manoscritta]
Venturi Ambiente

Art. 15) DECISIONI DELL'ASSEMBLEA - COMPETENZE - QUORUM

1. L'assemblea in prima convocazione è costituita con la presenza dei soci che rappresentino l'intero capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, mentre la maggioranza di 2/3 (due terzi) del capitale sociale è stabilita per le decisioni inerenti a:

- a) modificazioni dello statuto, trasformazione, fusione, scissione, in caso di trasformazione in società di persone è richiesto il consenso di tutti i soci che con la trasformazione assumono la responsabilità illimitata;
- b) operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- c) operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- d) richieste dell'assemblea da uno o più amministratori o dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

2. In seconda convocazione o nelle successive, l'assemblea è validamente costituita con tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

3. L'assemblea totalitaria è ammessa anche senza le formalità di convocazione quando sono presenti tutti i soci, l'organo amministrativo al completo e l'organo di controllo se nominato.

L'assemblea può tenersi anche in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.


TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITA'

Art.16) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

La Società è amministrata secondo quanto verrà stabilito dall'assemblea da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri da scegliersi anche tra non soci o da un Amministratore Unico scelto anche tra i non soci.

La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea.

All'atto della nomina l'assemblea potrà scegliere tra gli eletti il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti o uno o più Consiglieri



Nel caso di cessazione per qualsiasi causa della maggioranza degli amministratori eletti si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione che quindi dovrà essere nuovamente ed interamente eletto dalla Assemblea Ordinaria dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando la sua convocazione sia richiesta da almeno un amministratore.

Il Consiglio viene convocato con avviso a mezzo raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure a mezzo fax, o e-mail, inviati almeno cinque giorni prima o nei casi di urgenza due giorni prima.

È necessario che il mezzo di convocazione fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso oppure che il destinatario comunichi detto ricevimento.

Nell'avviso deve essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle formalità sopra indicate, la riunione sarà valida con la presenza di tutti i componenti il Consiglio e dei membri effettivi dell'organo di controllo, se nominato.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri compreso il Presidente.

Alle riunioni del Consiglio intervengono i membri effettivi dell'organo di controllo, se nominato.

Presiede le riunioni il Presidente o chi ne fa le veci e le deliberazioni, di norma espresse per voto palese, essendo comunque escluso il voto segreto, dovranno essere adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le deliberazioni dovranno constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e trascritto nell'apposito libro.

Art. 17) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società con facoltà di compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria ritenuti opportuni per il conseguimento dello scopo sociale.

Art. 18) COMITATO ESECUTIVO, AMMINISTRATORI DELEGATI E DIRETTORE GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto e i poteri, ma con esclusione in ogni caso, delle attribuzioni non delegabili per legge.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare un Direttore Generale, oltre che i Direttori di area, determinandone i compiti, i poteri e la retribuzione.

Art. 19) RAPPRESENTANZA SOCIALE

La firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio in qualunque grado e davanti a qualunque autorità sia giudiziaria,

[Handwritten signature]

sia amministrativa, sia speciale, spettano al Presidente della Società o a chi ne fa le veci, o all'Amministratore Unico e, nel caso in cui siano stati nominati secondo quanto previsto dall'art. 17, ai Consiglieri Delegati disgiuntamente dal Presidente ed anche tra loro, ognuno nell'ambito del proprio incarico.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice Presidente se designato, o da un Consigliere Delegato. La firma del Vice Presidente, se designato, o di un Consigliere delegato sugli atti sociali, costituisce prova della assenza del Presidente, nei confronti dei terzi.

Art. 20) COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI

L'Assemblea dei soci, sentito l'Organo di controllo, se nominato, potrà determinare un compenso per gli amministratori per l'incarico svolto in seno alla Società. L'ammontare del compenso risulterà da apposita delibera dell'assemblea dei soci e potrà anche essere variato di esercizio in esercizio in base all'andamento economico aziendale e all'attività prestata. Il compenso potrà essere anche determinato in percentuale sugli utili ed in tal caso tale percentuale dovrà essere fissata entro il termine dell'esercizio, potendosi prevedere in attesa della fissazione un acconto mensile determinato in cifra fissa.

L'Assemblea potrà anche determinare una eventuale indennità per il Trattamento della Fine Mandato a favore degli amministratori.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo ove ne ricorre l'obbligo.

Agli amministratori compete inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art. 21) CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE

I soci possono nominare un organo di controllo sia monocratico che collegiale o un revisore legale dei conti. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria al superamento dei parametri di cui all'art. 2477 c.c.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dall'assemblea.

Il presidente del collegio sindacale è nominato in occasione della nomina dello stesso collegio. Il sindaco unico o tutti i sindaci, in caso di collegio, devono essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

Il sindaco od i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni in quanto compatibili.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 2399 del codice civile per le cause di ineleggibilità e decadenza.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza del sindaco unico deve essere convocata senza indugio l'assemblea dei Soci per la sua sostituzione; il

VENTURI AMBIENTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA...
Codice fiscale: 02438641207

Statuto aggiornato al 29-01-2020



Art. 22) REVISORE LEGALE DEI CONTI

Si applicano al revisore legale dei conti le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni in quanto compatibili.

Il compenso del revisore legale dei conti è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato con decisione dei soci secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, del D.Lgs. n.39 del 27 gennaio 2010.

Il revisore svolge funzioni di revisione legale dei conti sulla società; si applicano le disposizioni del codice civile in materia. Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma 3, del codice civile.

Art. 23) AZIONE DI RESPONSABILITA'

L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società, con delibera unanime dei soci, escluso il socio che ricopra eventualmente la carica di amministratore.

TITOLO V – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 24) BILANCIO E RELAZIONI

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato entro il termine massimo di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale. Il bilancio può tuttavia essere approvato entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Il bilancio consuntivo, corredato dalla relazione sulla gestione ove obbligatoria e dalla relazione dell'Organo di Controllo, se nominato, deve essere depositato presso la sede sociale a disposizione dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 25) UTILI DI BILANCIO

Gli utili netti risultanti dal bilancio annualmente approvato dall'Assemblea, saranno ripartiti come segue:

- alla riserva legale non meno del 5% sino al raggiungimento del minimo ammontare previsto per legge;
- il residuo alle quote in parti proporzionali, salvo diversa deliberazione della Assemblea.

Il pagamento degli utili, ove deliberato, verrà effettuato nel termine e secondo modalità fissate dalla assemblea stessa.

TITOLO VI - SCIoglimento e LIQUIDAZIONE

Art. 26) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

W. B. L. L.

della Società l'Assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Art. 27) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia, dovesse insorgere in merito od in relazione al contratto sociale anche di carattere interpretativo, fra i soci o fra i soci e la società, l'Organo amministrativo e l'Organo di liquidazione, o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza anche di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e della Legge e che possa formare oggetto di compromesso è deferita al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale.

L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto.

Art. 28) FORO COMPETENTE

E' competente il Foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO VIII - NORME FINALI

Art. 29) COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale. Sono valide le comunicazioni effettuate tramite telefax o posta elettronica con conferma di ricevimento, ad ogni comunicazione inviata a mezzo telefax o posta elettronica deve seguire senza indugio, e comunque non oltre 10 (dieci) giorni la trasmissione del documento, che va conservato unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax o posta elettronica.

Art. 30) COMPUTO DEI TERMINI

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

Art. 31) LEGGE APPLICABILE

Per quanto non previsto, disciplinato o regolamentato nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e tutte le norme imperative ed inderogabili della legge Italiana che entreranno in vigore successivamente, che non rendano necessaria la modifica del presente statuto.

Letto e approvato,
F.to VENTURI BARBARA
F.to PAOLO MAGNANI-Notaro

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n. T 531404990
estratto dal Registro Imprese in data 09/10/2023

VENTURI AUTOSPURGHİ S.R.L. - FRANCO VENTURI
Codice Fiscale 03642090371

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Statuto aggiornato al 28-03-2023

VENTURI AUTOSPURGHİ S.R.L. - FRANCO VENTURI
Codice fiscale: 03642090371



STATUTO
AGGIORNATO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 13 MARZO 2023

Art. 1) DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:
" VENTURI AUTOSPURGHİ S.R.L. - FRANCO VENTURI"

Art. 2) SEDE

La società ha sede nel Comune di Anzola dell'Emilia (BO) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. C.c. e potrà istituire, nel rispetto delle norme vigenti, agenzie, rappresentanze e succursali in Italia o all'Estero. I soci e gli altri componenti gli organi sociali comunicano il loro indirizzo, numero di telefax ed indirizzo di posta elettronica, e le relative variazioni, agli amministratori.

Art. 3) DURATA

La durata è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta), salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

Art. 4) OGGETTO

La società ha per oggetto l'attività di:

- autotrasporto merci per conto terzi con particolare riferimento a carburanti, acque inquinanti, fanghi, melme e altri materiali di risulta e olii esausti; trasporto acque per spurghi in genere di pozzi neri e fosse biologiche, pulizia di reti fognarie, canalizzazioni, pulizia di cisterne da fondami, melme e residui di idrocarburi, recuperi ambientali, bonifiche;
- opere su acquedotti, gasdotti, oleodotti, serbatoi, impianti di potabilizzazione, opere di irrigazione ed evacuazione; interventi a basso impatto ambientale.

L'impresa potrà altresì realizzare tutte le opere riportate nell'allegato A del D.P.R. 207/2010 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché l'attività di noleggio a freddo e noleggio a caldo di mezzi ed attrezzature.

La società potrà trasportare merci per conto terzi con particolare riferimento ai rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nonché ai rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani e lavaggio e spazzamento meccanico di strade e piazzali incluso sgombero neve; in aggiunta potrà esercitare l'attività di commercio ed intermediazione di rifiuti senza detenzione.

Potrà inoltre svolgere l'attività di disinfezione e disinfestazione reti fognarie e locali attigui; nonché l'ispezione con videocamera.

La società ha altresì per oggetto la costruzione, la ristrutturazione, la compravendita e la gestione sia in proprio che mediante affittanze, sia direttamente che con l'ausilio di terzi, d'immobili industriali, commerciali, abitativi sia civili che rurali ed aree fabbricabili, nonché l'installazione, la manutenzione, la riparazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria in edifici o in altre opere di costruzione; il commercio di macchinari, attrezzature, utensileria e componenti per l'industria ed il terziario.

In relazione all'oggetto sociale, la società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione di carattere industriale, commerciale, immobiliare, mobiliare e finanziaria di qualsiasi specie, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società od Enti in genere, il tutto con esclusione delle attività che dalla legge sono vietate o riservate ad Albi professionali o soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla

Allegato B
Venturi Autospurghi

società.

Art. 5) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 93.600 (novantatremilaseicento), diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c. Nel rispetto delle norme vigenti, potrà essere aumentato o diminuito, in una o più volte, per deliberazione dell'assemblea, anche con utilizzazione di eventuali riserve straordinarie, o con cessione di aziende o di cespiti a soci.

Art. 6) VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo art. 25.

Art. 7) VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia ed ai sensi della delibera C.i.c.r. 1058/2005.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ.

Art. 8) EMISSIONE TITOLI DI DEBITO

L'assemblea dei soci con il voto favorevole rappresentante la maggioranza del capitale, potrà deliberare l'emissione di titoli di debito nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui agli artt. 2411 e seguenti c.c. in quanto compatibili e comunque nel rispetto dell'art. 2483 c.c.

Art. 9) PARTECIPAZIONI

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 10) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI-MORTE DEL SOCIO

1. In caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale ~~e dei diritti di sottoscrizione o di prelazione di cui al comma 2 dell'art. 5 del~~ presente statuto, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

2. Il diritto di prelazione compete agli altri soci anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo della/delle società socia o socie della presente società e si verifichi un qualsiasi altro mutamento in detta partecipazione di controllo per effetto di fusione, scissione o conferimento, che determini quindi il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità di detto controllo. Al verificarsi di tale ipotesi, l'organo amministrativo della società socia, o suoi aventi causa, sono obbligati ad offrire agli altri soci



della presente società l'acquisto delle quote o del diritto di sua titolarità entro 60 giorni dal giorno in cui sono avvenuti la cessione od il mutamento di cui sopra.

3. In casi di inadempimento di questo obbligo di offerta, la società socia od i suoi aventi causa è obbligata al pagamento di una penale pari al doppio del valore della quota o dei diritti di cui avrebbe dovuto essere fatta offerta.

4. Conseguentemente il socio che intende vendere in tutto od in parte le quote di sua proprietà dovrà comunicare per iscritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il suo intendimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico, indicando altresì il prezzo, le modalità di pagamento e le altre condizioni di cessione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico a loro volta, entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra, inviteranno i soci ad esercitare la prelazione assegnando agli stessi un termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione. Entro questo ultimo termine, i soci a pena di decadenza, devono comunicare al proponente ed all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione, il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta avente contenuto contrattuale ai sensi dell'art. 1326 nonché intendendosi l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti l'accettazione di detta proposta.

Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile, nonché in caso di cessione a titolo gratuito il socio cedente sarà tenuto a formalizzare un'offerta di vendita agli altri soci: la determinazione del prezzo di cessione della quota o del diritto di opzione verrà effettuato sulla base del valore di mercato, d'accordo fra le parti, o, in mancanza, da un arbitratore nominato ai sensi del successivo comma.

5. Qualora il prezzo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, il prezzo dovrà essere determinato da un arbitratore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1349 c.c..

La nomina dell'arbitratore è effettuata dal Presidente del Tribunale ove la società ha la propria sede legale.

L'arbitratore è nominato per determinare con equo apprezzamento il prezzo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo; tale prezzo va determinato con riferimento esclusivo al valore effettivo della società, alla data in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la proposta del proponente l'alienazione. La decisione dell'arbitratore circa l'ammontare del corrispettivo è insindacabile e dev'essere notificata all'organo amministrativo ed al proponente entro 15 (quindici) giorni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Il proponente ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitro può decidere di revocare la propria proposta dandone comunicazione all'organo amministrativo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione del ricevimento, pena decadenza della facoltà di revoca. Sia in caso di conferma che di revoca della proposta l'organo amministrativo decorso il termine di cui

[Firma manoscritta]

Venturi Franco

data di ricezione dalla sopradde-
tata comunicazione decorreranno i termini
per l'esercizio del diritto di prelazione.

6. In caso di concorso fra più richiedenti anche successivamente all'arbitraggio, la quota ceduta verrà ripartita in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta.

7. Il trasferimento delle quote è soggetto agli adempimenti previsti dalla legge.

8. La quota verrà valutata al valore di mercato tenuto conto del metodo di valutazione del capitale economico, in caso di disaccordo si dovrà ricorrere all'arbitraggio di cui al punto 5.

9. In caso di morte di un socio i soci superstiti dovranno liquidare agli eredi il valore della quota spettante, determinato con le stesse modalità prescritte al punto 11.

10. Nel caso in cui gli eredi od alcuni di essi intendessero subentrare, tale richiesta verrà sottoposta alla decisione unanime dei soci superstiti.

11. In deroga a quanto disposto dal punto 1 del presente articolo, nel caso in cui un erede rivesta già la figura di socio potrà optare a sua esclusiva scelta di accrescere la propria quota automaticamente.

In ogni caso la cessione della quota, sia onerosa che gratuita, è subordinato al GRADIMENTO di tutti gli altri soci; l'eventuale diniego deve essere comunicato:

- entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

E' fatto salvo il diritto di recesso del socio ai sensi dell'art. 2469 secondo comma del c.c..

Art. 11) DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci, salvi i casi previsti dalla legge e dallo statuto, possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Ogni socio, regolarmente iscritto al Registro Imprese e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 12) DECISIONI DEI SOCI: METODO ASSEMBLEARE

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro Imprese in modo tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Nel caso di avviso inviato a mezzo posta elettronica certificata il medesimo potrà essere inviato almeno cinque giorni antecedenti a quello fissata per l'assemblea. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico



recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal Registro Imprese, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R..

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e l'organo di controllo (o il revisore), se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o l'organo di controllo (o il revisore), se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altre persone anche non soci, nel rispetto dei limiti di legge.

La presidenza dell'assemblea spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in loro mancanza, alla persona nominata dall'assemblea.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera ai sensi dell'art. 2479 -bis, 3 comma, salvo che in casi particolari la legge richieda inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.

L'assemblea può tenersi anche in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Art. 13) DECISIONI DEI SOCI: METODO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA E/O DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Le decisioni dei soci possono essere adottate, alternativamente al metodo assembleare e salvi i casi previsti dalla legge e dallo statuto, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere

Capitolo
Venturi Paolo

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti, dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari;
- la mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire, all'indirizzo indicato da ciascun socio nel Registro Imprese, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio, regolarmente iscritto al Registro Imprese e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

La decisione dei soci, adottata ai sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 14) AMMINISTRAZIONE

L'Organo amministrativo, che può essere composto sia da soci che da non soci, resta in carica a tempo indeterminato, salvo diverso termine disposto all'atto della nomina.

La Società può essere amministrata o da un amministratore unico o da un organo amministrativo pluripersonale di natura collegiale (Consiglio) oppure ad un organo amministrativo pluripersonale di natura non collegiale i cui membri possono agire in via congiunta, disgiunta o mista, a seconda di quanto determinato all'atto della nomina e nel rispetto dei limiti posti dalla legge.

La scelta circa il sistema di amministrazione e, nel caso di consiglio, la fissazione del numero dei membri è rimessa alla decisione dei soci.

Art. 15) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: METODO COLLEGIALE

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente ed eventualmente il vice - presidente se questi non sono nominati dai soci.

Il Consiglio di amministrazione potrà nominare uno o più Amministratori Delegati, determinandone i poteri, i quali avranno la rappresentanza legale della società nell'ambito dei poteri conferiti.

La carica di Presidente è compatibile con quella di Amministratore Delegato.



Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purché in Italia) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica o dall'organo di controllo se nominato.

Di regola la convocazione è fatta almeno tre giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), e, in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e l'organo di controllo se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; qualora il consiglio sia composto da più di due membri, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 c.c.

Art. 16) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: METODO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA E/O DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, possono anche essere adottate, salvo i limiti stabiliti dalla legge, in alternativa al metodo collegiale mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In questi casi si applicherà, in quanto compatibile, il procedimento indicato dall'art.13 del presente statuto.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

La decisione degli Amministratori, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Art. 17) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano alla competenza dei soci.

Nel caso di nomina di più amministratori con poteri congiunti/disgiunti, all'atto della nomina i poteri potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che disgiunta.

In mancanza di qualsiasi precisazione all'atto della nomina i poteri si intenderanno attribuiti in via congiunta.

Art. 18) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Copy
Venturi Pasquale

spetta:

- all'amministratore unico;
- al presidente del consiglio di amministrazione nel caso di amministrazione collegiale;
- in caso di organo amministrativo pluripersonale non collegiale, a tutti gli Amministratori, salvo i limiti risultanti dall'atto di nomina;
- agli amministratori delegati (se nominati e nei limiti dei poteri loro conferiti).

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

Art. 19) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

All'amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetterà il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio; con decisione dei soci si potrà loro assegnare anche un compenso e/o una indennità annua, determinata in misura fissa o in percentuale agli utili, conseguiti dalla società nonché attribuire un trattamento di fine mandato.

Gli amministratori nominati a tempo indeterminato possono in ogni caso essere revocati, senza alcun diritto ad indennità per la revoca.

Art. 20) INELEGGIBILITA' E DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI

Si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2382 c.c. e le norme di cui all'art. 2385 e 2386 c.c. in tema di cessazione e sostituzione degli amministratori.

Art. 21) CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE

I soci possono nominare un organo di controllo sia monocratico che collegiale o un revisore legale dei conti. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dall'assemblea.

Il presidente del collegio sindacale è nominato in occasione della nomina dello stesso collegio. Il sindaco unico o tutti i sindaci, in caso di collegio, devono essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

Il sindaco od i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni in quanto compatibili.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 2399 del codice civile per le cause di ineleggibilità e decadenza.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza del sindaco unico deve essere convocata senza indugio l'assemblea dei Soci per la sua sostituzione; il sindaco così nominato resta in carica fino a scadenza del mandato triennale in corso. Se è stato nominato un collegio, in caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco si applicano le disposizioni dell'articolo 2401 del codice civile.



Art. 22) REVISORE LEGALE DEI CONTI

Al sindaco unico od al collegio sindacale spetta anche la revisione legale dei conti, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge ovvero diversa decisione dei soci, che potranno anche affidare l'incarico della revisione ad un revisore o ad una società di revisione.

Si applicano al revisore legale dei conti le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni in quanto compatibili.

Il compenso del revisore legale dei conti è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato con decisione dei soci secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, del D.Lgs. n.39 del 27 gennaio 2010.

Il revisore svolge funzioni di revisione legale dei conti sulla società; si applicano le disposizioni del codice civile in materia. Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma 3, del codice civile.

Art. 23) ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Art. 24) UTILI

La decisione dei soci, che approva il bilancio, decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

In caso di distribuzione, previo accantonamento della parte destinata a riserva legale gli utili saranno ripartiti fra i soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno di esse posseduta, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili si prescrivono in favore della società.

Art. 25) RECESSO DEL SOCIO

Il diritto di recesso compete nei casi previsti dalla legge.

Salvo diversa disposizione normativa, il diritto di recesso dovrà essere esercitato nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art.2437 bis C.C..

Il rimborso della quota avviene ai sensi di legge.

Art. 26) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

In caso di scioglimento della società l'Assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e provvede alla nomina di uno o più liquidatori che opereranno ai sensi di legge.

Art. 27) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia dovesse insorgere in merito od in relazione al

[Firma manoscritta]

[Firma manoscritta]

VENTURI

Imprese
ufficiale della CCIAA
n. T 531404990
il Registro Imprese in data 09/10/2023

VENTURI AUTOSPURGHIS.R.L. - FRANCO VENTURI
Codice Fiscale 03642090371

VENTURI
03642090371

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Statuto aggiornato al 28-03-2023

VENTURI AUTOSPURGHIS.R.L. - FRANCO VENTURI
Codice fiscale: 03642090371

società, l'Organo amministrativo e l'Organo di liquidazione, o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza anche di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e della Legge e che possa formare oggetto di compromesso è deferita al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale. L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto.

Art. 28) RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.

Letto ed approvato.

F.to VENTURI ALESSANDRO



Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n. T 531404990
estratto dal Registro Imprese in data 09/10/2023

VENTURI AUTOSPURGHI S.R.L. - FRANCO VENTURI
Codice Fiscale 03642090371

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 28-03-2023

VENTURI AUTOSPURGHI S.R.L. - FRANCO VENTURI
Codice fiscale: 03642090371



Io sottoscritto Dott. Paolo Magnani Notaio in Bologna, i-
scritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, certifi-
co che la presente è copia su supporto informatico conforme
all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi
dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad
uso del Registro Imprese.

F.to Paolo Magnani - Notaio

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22-02-2007 me-
diante M.U.I.

15/12

VENTURI AMBIENTE S.R.L.

Sede legale ed operativa:

Via A. Zanini, 2-4

40011 Anzola Emilia (BO)

Tel. 051/73.59.12 - Fax 051/73.16.13

www.venturiambiente.it

Cap. Soc. € 25.000,00 i.v.

REA n. 439616 - Reg. Imp. n. 02438641207

C.F. e P.IVA 02438641207

Sede operativa secondaria:

Via Salario, 2

40068 San Lazzaro di Savena (BO)



Allegato C al N. 15614 di Racco

ELENCO MEZZI VENTURI AMBIENTE

Marca	Modello	Targa	Portata cisterna mc	Portata cassonetti mc	N° assi	Massa totale da libretto kg	Cronotachi grafo (Digitale/ Cartaceo)	Classe ambientale	Valore
IVECO	190/30	GF 727 VR	3,95	2,65	2	18000	Cartaceo	EURO 1	4.061,25
SCANIA	P380	DF 352 KL	9,08	3	3	26000	Digitale	EURO 4	39.710,00
IVECO	180/E4	ED 048 JA	6,1	4,3	2	18000	Digitale	EURO 5	40.612,50
IVECO	120	CD 424 ZH	4,2	2,2	2	11990	Cartaceo	EURO 3	8.573,75
IVECO	140/120/E4	DL 572 AB	4,2	2,3	2	11990	Digitale	EURO 5	26.172,50
IVECO	120	EH 828 BD	3,3	3,55	2	11990	Digitale	EURO 5	42.868,75
ISUZU	P755 2L	FT 586 BZ	3	1,9	2	12000	Digitale	EURO 6	48.283,75
IVECO	120EL	FP 016 CP	3		2	12000	Digitale	EURO 6	55.503,75
DAF	FAX CF 85	DE 418 CP	15,5	5,8	4	32000	Digitale	EURO 5	72.200,00
MAN	TG 310 A	BY 669 FC			2	18000	Cartaceo	EURO 2	100,00
MERCEDES	MB 1228	BI 133 AF			2	11500	Cartaceo	EURO 2	100,00
DULEVO	5020	FV 662 XP			2	12160	Digitale	EURO 6	118.678,75
FIAT	DUCATO	FC 011 FZ			2		/	EURO 6b	15.000,00
VOLKSWAGEN	TRANSPORTER	DH 213 DM			2		/	EURO 4	1.000,00
VOLKSWAGEN	CRAFTER	FG 425 XZ			2		/	EURO 6b	21.000,00
FORD	CUSTOM VAN	FH 463 GK			2		/	EURO 6b	23.000,00
ISUZU	L 35	DY 807 BP			2		/	EURO 5	2.500,00



Nonché i seguenti titoli autorizzativi:

- **Certificazione di qualità rilasciata da Aja Europe ltd** - numero certificato AJAEU/16/13512 - data di prima emissione 01/03/2016 - certificato emesso dall'organismo di certificazione "A CUBE TIC LIMITED TRADING AS AJA EUROPE AND A CUBE (ODC ESTERO RICONOSCIUTO DA ACCREDIA PER IL SETTORE 28-SGQ) - schema di accreditamento: SGQ - Certificazione di sistemi di gestione per la qualità - norma di riferimento UNI EN ISO 9001:2015- Sistemi di gestione per la qualità - settori certificati : 28-costruzioni - scadenza 01/08/2024

Antonio Belpin


He

Progetto di scissione parziale proporzionale della Venturi Ambiente a favore della beneficiaria Venturi Autospurghi s.r.l. - Franco Venturi

- **Certificazione di qualità** rilasciata da Aja Europe ltd - numero certificato AJAEU/16/13506, norma di riferimento UNI EN ISO 14001:2015 scadente il 01/08/2024, per la quale verrà esclusivamente interessata la variazione del campo di applicazione in riferimento alle attività transistanti in conseguenza del presente atto.
- **Albo Autotrasportatori** - n. 3714055 - provincia di Bologna - data: 08/11/2004 - Ente Ministero dei Trasporti
- **Albo Nazionale Gestori Ambientali, Sezione Regionale dell'Emilia-Romagna**, numero iscrizione: **BO 02697**:
 - **Categoria 1 ordinaria** - raccolta e trasporto di rifiuti urbani data inizio validità: 19/05/2015 - data scadenza: 15/05/2025
 - **Categoria 4** - raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi - data inizio validità 19/05/2015 - data scadenza 15/05/2025
 - **Categoria 5** - raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi data inizio validità 19/05/2015 e data scadenza 15/05/2025

Con la scissione vengono altresì trasferiti i requisiti economici e tecnici che permetterebbero alla beneficiaria l'ottenimento dell'Attestazione di qualificazione c.d. SOA di cui al titolo III del D.P.R. 207/2010, nelle stesse categorie e classifiche attualmente in possesso della società scissa e più precisamente:

- **Attestati SOA** - codice identificativo SOA 06089021007 - Soa Group Società Organismo di attestazione S.p.A. - numero di attestazione 27230/11/00 rilasciata il 29/08/2022 - data di scadenza 02/09/2024 - regolamento D.P.R. 207/2010:
 - **categoria OG6** - acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - classificazione II - fino a 516.000,00 euro
 - **categoria OS35** - interventi a basso impatto ambientale -



COPIA conforme all'ORIGINALE, firmato e
norma di legge, rilasciata a _____

eddi, _____



[Handwritten signature]

Ma
ano

a Bol
le Er
3

SEDICI/00
e delle Finanze
Servizio

[Handwritten signature]